

REP. N. 36/2024

Marca da bollo
€ 40,00

ACCORDO QUADRO
CIG: B0864AC584

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15 del mese di maggio,

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

E

Il Sig. Carlisi Calogero nato ad _ _ il _ _ nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta AVF SERVICE di Carlisi Calogero con sede in Via Romita n. 49, Grotte (AG) P.IVA 02673270845 - CF CRLCGR80S03A089Y, con domicilio digitale PEC : avfservice@pec.it (d'ora innanzi "Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- con decisione a contrarre n. 45 del 26/02/2024 è stato autorizzato l'avvio della Trattativa Diretta n. 4072181 per la stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento, dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e di installazione di apparecchiature audio, video e web
- con nota prot. n. 2990/2024 il RUP, al fine di fronteggiare le rilevate difficoltà operative al regolare svolgimento di due corsi CEMEDIS, ha proposto di ricorrere all'esecuzione d'urgenza, ex art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, ed iniziare immediatamente le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, nelle more della conclusione del suddetto procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E.
- con autorizzazione apposta in calce dal Direttore del Centro alla citata nota prot. n. 2990/2024 e successivo Verbale di consegna del 18 marzo 2024 è stato disposto l'avvio dell'esecuzione d'urgenza dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e di installazione di apparecchiature audio, video e web, con decorrenza 18 marzo 2024
- con la deliberazione n. 105 del 6 maggio 2024 è stata disposto l'affidamento e la sottoscrizione del presente Accordo Quadro
- sono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se materialmente non allegati: Patto di Integrità - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" - Documento privacy

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Il Responsabile unico di progetto è l'Ing. Giovanni Casano, mail: casano@cefpas.it

ART. 2 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alla fornitura dei servizi di produzione di contenuti audiovisivi e di installazione di apparecchiature audio, video e web come di seguito descritti.

Servizi di produzione di contenuti audiovisivi

Produzione di contenuti audiovisivi (intesi quali documenti, su supporto digitale che sono composti da elementi visivi (immagini fisse e/o in movimento) e sonori di qualsiasi tipo, incluse le opere audiovisive e le mere sequenze di immagini in movimento, e fornitura dei servizi di seguito elencati:

- **Service audio video:** il servizio dovrà comprendere l'assistenza necessaria alla corretta realizzazione dell'evento mediante le apparecchiature che saranno messe a disposizione dal CEFPAS, necessari per realizzare un evento, un meeting, una conferenza, convegno ecc.
- **Illuminotecnica:** il servizio che si occupa della progettazione, dell'installazione e della gestione dei sistemi di illuminazione presenti al CEFPAS per eventi, un meeting, una conferenza, convegno ecc.
- **Supporto e assistenza tecnica:** il servizio prevede il supporto e l'assistenza tecnica al CEFPAS per la realizzazione di un progetto audiovisivo, fornendo soluzioni personalizzate, innovative e convenienti, in base alle esigenze e al budget disponibile
- **Produzione contenuti:** il servizio consiste nella realizzazione di contenuti audiovisivi originali e di qualità, come video, spot, documentari, animazioni, grafiche, ecc., utilizzando tecniche di ripresa, montaggio, postproduzione, ecc. La produzione contenuti può avere scopi informativi, promozionali, formativi, ecc.
- **Editing:** il taglio e l'unione di parti indesiderate o inutili di un video o di un audio, e di unire diverse clip per creare un video o un audio finale più compatto e coerente
- **Ottimizzazione dell'audio:** servizio di miglioramento della qualità sonora di un video o di un audio, riducendo il rumore di fondo, aggiungendo effetti sonori, equalizzando il volume, ecc.
- **Location e sopralluogo:** il servizio consiste nell'individuare e verificare le caratteristiche e le condizioni di un luogo dove si vuole realizzare un evento o un progetto audiovisivo, valutando aspetti come la dimensione, la forma, l'acustica, l'illuminazione, la logistica, la sicurezza, ecc. La location e il sopralluogo sono fasi preliminari e fondamentali per la riuscita di un servizio tecnico audio e video
- **Conference system:** il servizio si occupa di gestire i sistemi di comunicazione per eventi congressuali, come microfoni, altoparlanti, cuffie, monitor, ecc. Il conference system ha lo scopo di facilitare e migliorare la comunicazione tra i relatori e il pubblico, garantendo la qualità e l'intelligibilità del suono
- **Streaming:** il servizio che si occupa di trasmettere in diretta o in differita su internet un evento audiovisivo, tramite dispositivi di proprietà del CEFPAS come telecamere, server, ecc.
- **Personale tecnico:** il servizio si occupa di fornire assistenza tecnica al personale del CEFPAS, per la realizzazione di un servizio tecnico audio e video e illuminotecnica

Servizi di installazione di apparecchiature audio, video e web.

Montaggio e smontaggio negli spazi assegnati, comprese eventuali attività di assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altro necessario alla predisposizione degli impianti. Il servizio di montaggio e smontaggio è comprensivo della manodopera necessaria per ogni intervento che si rendesse necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Lo smontaggio degli impianti dovrà essere effettuato alla chiusura dell'evento nei tempi e nei modi stabiliti dal CEFPAS. Il service audio video si occupa dell'installazione, della regia, della gestione e dello smontaggio delle attrezzature, garantendo la qualità e la sicurezza del servizio offerto. E' compresa la fornitura dei servizi di seguito elencati:

- **Logistica:** il servizio si occupa di organizzare e gestire il trasporto, il montaggio, lo smontaggio e lo stoccaggio delle attrezzature e dei materiali necessari per un servizio tecnico audio e video, rispettando i tempi di realizzazione dell'evento, nel rispetto delle norme di sicurezza
- **Eventi ibridi:** il servizio si occupa di realizzare eventi che combinano la modalità in presenza e la modalità online, sfruttando le potenzialità delle tecnologie digitali disponibili presso il Centro.

ART. 3 DURATA

Il presente Accordo Quadro ha durata per complessive n. 150 giornate, da svolgersi nell'arco di 18 mesi, con decorrenza dal 18 marzo 2024 e fino al 17 settembre 2025. Durante il suddetto periodo il CEFPAS potrà stipulare specifici contratti attuativi, nei limiti della spesa massima consentita dal presente Accordo.

Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste secondo i termini e le modalità indicati al successivo articolo 4. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 4 AVVIO DEL SERVIZIO E STIPULA SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai fini dell'attivazione del singolo servizio, il Committente invierà al Fornitore il contratto attuativo specificando:

- la tipologia di attività da svolgere;
- luogo e tempi di esecuzione;
- importo del contratto;
- l'imputazione della relativa spesa sui fondi ordinari del CEFPAS ovvero su Fondi Progettuali a seconda della destinazione dei servizi richiesti.

Una volta inoltrato il predetto contratto attuativo, il Fornitore, entro 3 giorni lavorativi, e, comunque prima dell'erogazione del servizio affidato, dovrà provvedere a restituirlo firmato digitalmente all'indirizzo di posta elettronica cefpas@legalmail.it per espressa accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

ART. 5 MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente affidamento, nei modi e tempi che saranno di volta in volta concordati preventivamente con il RUP, per un totale di:

- n. 50 giornate in presenza presso la sede del CEFPAS;
- n. 50 giornate da remoto, ossia presso la sede del proprio studio professionale;
- n. 50 giornate a richiesta, ossia qualora sia necessaria l'assistenza tecnica presso le sedi di svolgimento degli eventi.

ART. 6 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna inoltre a garantire al Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento del Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dello stesso Committente. In caso di violazione di tali impegni il Committente potrà risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ART. 7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Accordo Quadro, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 8 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.

ART. 9 IMPORTO GLOBALE MASSIMO E CORRISPETTIVO

Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro è di Euro 60.000,00 (€ 500,00 x n. 50 giornate in presenza, € 300,00 x n. 50 da remoto, € 400,00 x n. 50 giornate a richiesta) IVA esclusa. Tale importo include tutti i servizi indicati nel presente Accordo Quadro.

Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il valore dei servizi resi, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli contratti attuativi, emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno della Committente, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi. L'importo indicato, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la Committente, atteso che l'importo globale "effettivo" erogato del contratto sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli contratti attuativi.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore procederà, con cadenza trimestrale, all'emissione di fattura elettronica relativa alle prestazioni regolarmente eseguite e riferite ai singoli contratti attuativi affidati. Il corrispettivo contrattuale, da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e spesa, IVA esclusa, sarà corrisposto entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e corrispondenza formale e fiscale, nonché previa verifica della conformità della fornitura, attestata dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione rilasciata dal CEFPAS.

Nessun aggravio di costi o rimborso spese ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto potranno essere pretesi, ritenendosi il compenso in tutto remunerativo della fornitura di cui al presente Accordo Quadro.

Nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità accertate dal CEFPAS, il termine di pagamento sarà automaticamente prorogato senza che possa farsi richiesta di interessi di sorta. Non sarà riconosciuto alcun compenso alla Società nel caso di inadempimento dell'obbligazione, ovvero sarà riconosciuto un pagamento ridotto in caso di adempimento parziale, fatta salva in ogni caso la riserva di richiedere la risoluzione del

contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

La fattura elettronica dovrà riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG della procedura di affidamento.

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente.

ART. 13 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Sarà applicata una penale nella misura dell'1‰, dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del contratto al netto dell'IVA e oneri della sicurezza nei seguenti casi non imputabili al Committente:

- in caso di ritardo sui tempi di esecuzione del contratto;
- nelle ipotesi di inesatto adempimento contrattuale, la penale sarà calcolata in ragione del ritardo nell'esecuzione della prestazione ovvero dei tempi occorrenti alla sostituzione del bene;
- in caso di non conformità del bene o del servizio, la penale sarà calcolata dal momento dell'avvenuto accertamento e fino alla sostituzione/ripristino del bene ovvero eliminazione del disservizio.

Per procedere all'applicazione delle penali, il RUP notificherà all'appaltatore, a mezzo PEC, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati, a fronte della quale l'Appaltatore potrà fornire, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. In caso di mancato riscontro della contestazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, si procederà all'applicazione delle penali, fermo restando che l'appaltatore dovrà provvedere al corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente.

Il CEFPAS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni causati dal ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo Quadro.

ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il Committente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'affidamento;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'affidamento;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'affidamento;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente e automaticamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, qualora le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario non dovessero avere esito positivo, con diritto dell'appaltatore al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

ART. 16 RECESSO

Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'appaltatore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ART. 17 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

ART. 19 CLAUSOLA DI PREVALENZA

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra quanto contenuto nell'offerta presentata dalla società (preventivo n. 736/2024) e le clausole richiamate nel presente Accordo Quadro, incluse quelle presenti nella documentazione che ne costituisce parte integrante, prevarrà l'interpretazione più favorevole per il CEFPAS.

ART. 20 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo Quadro si compone di n. 7 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e dal sig. Carlisi Calogero ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE



IL COMMITTENTE

Il Direttore del Centro
(Roberto Sanfilippo)

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto sig. Carlisi Calogero nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 del presente Accordo Quadro.


Documento sottoscritto con firma digitale dal sig. Carlisi Calogero ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'APPALTATORE



Il sottoscritto sig. Carlisi Calogero acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali trasmessi, che saranno trattati, secondo le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio.

L'APPALTATORE



Verifica effettuata in data 17/05/2024 10:37:24 UTC

File verificato: C:\Users\M1A35~1.SAI\AppData\Local\Temp\pid-1300\accordo quadro.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: ROBERTO SANFILIPPO
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/05/2024 10:37:24 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/05/2024 10:36:08 UTC

Dati del certificato del firmatario ROBERTO SANFILIPPO

Nome, Cognome: ROBERTO SANFILIPPO
Numero identificativo: SIG0000003188388
Data di scadenza: 20/01/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: Calogero Carlisi
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 17/05/2024 10:37:24 UTC)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 17/05/2024 10:36:08 UTC

Dati del certificato del firmatario Calogero Carlisi

Nome, Cognome: Calogero Carlisi
Numero identificativo: SIG0000005559429
Data di scadenza: 22/11/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2023 I
P.IVA 07945211006

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

